

Con la seconda censura la Commissione fa valere che la trasposizione del punto e) dell'art. 9, n. 3, della direttiva è incompleta e incorretta in quanto le autorità lussemburghesi sosterebbero in particolare che, poiché tocca all'autore della domanda di deroga definire ad attuare le misure correttive, è questo stesso autore che dovrebbe fornire una «sintesi del piano», un «calendario dei lavori» e una «stima dei costi» delle misure, e non l'autore della decisione di concessione della deroga, come richiesto dalla direttiva.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 24 settembre 2010 — Stato belga/Pierre HENFLING, Raphaël DAVIN, Koenraad TANGHE, in qualità di curatori fallimentari della S.A. TIERCE FRANCO-BELGE**

(Causa C-464/10)

(2010/C 346/49)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

#### Parti

*Appellante:* Stato belga

*Appellati:* Pierre HENFLING, Raphaël DAVIN, Koenraad TANGHE, in qualità di curatori fallimentari della S.A. TIERCE FRANCO-BELGE

#### Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (<sup>1</sup>), debbano essere interpretati nel senso che ostano al riconoscimento di un'esenzione dall'imposta per servizi forniti da un commissionario che partecipi in proprio nome, ma per conto di un committente che organizza prestazioni di servizi ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. f)

(<sup>1</sup>) GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 27 settembre 2010 — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre**

(Causa C-465/10)

(2010/C 346/50)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Conseil d'État

#### Parti

*Ricorrente:* Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales

*Convenuta:* Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

#### Questioni pregiudiziali

1) Per quanto concerne la sussistenza di un fondamento giuridico dal quale risulterebbe un obbligo di recupero dell'aiuto versato alla CCI:

Se, quando un'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria di sovvenzioni versate a titolo del FESR non ha rispettato una o più norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per la realizzazione dell'azione sovvenzionata, laddove non sia peraltro contestato che l'azione possa beneficiare del fondo e che essa sia stata posta in essere, esista una disposizione di diritto comunitario, in particolare nei regolamenti (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052 (<sup>1</sup>), e (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 (<sup>2</sup>), sulla quale basare un obbligo di recupero delle sovvenzioni. Se, laddove esista una siffatta disposizione, detto obbligo valga per qualsiasi violazione alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, o solo per talune di esse e, in tale ultimo caso, quali siano tali violazioni.

2) In caso di risposta almeno parzialmente positiva alla prima questione, per quanto concerne le modalità di recupero di un aiuto indebitamente versato:

a) Se la violazione, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice che beneficia di un aiuto a titolo del FESR, di una o più norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici in occasione della scelta del prestatore incaricato di realizzare l'azione sovvenzionata costituisca un'irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95 (<sup>3</sup>). Se la circostanza che l'autorità nazionale competente, quando ha deciso di concedere l'aiuto richiesto a titolo del FESR, non potesse ignorare il fatto che l'operatore beneficiario aveva violato le norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per assumere, ancor prima della concessione dell'aiuto, il prestatore incaricato di realizzare l'azione finanziata, possa incidere sulla qualifica di irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95.